


Ambito Territoriale Ottimale n.3
Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano



**POLIZZE PER L'ASSICURAZIONE DEI RISCHI DI RESPONSABILITA'
CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA -
I° RISCHIO E II° RISCHIO**

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato:

001

Scala:

Titolo:

**CAPITOLATO SPECIALE
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

Audit e Risk Management
II Responsabile
Dario Paparone

COLLABORATORI

DATA

Revisione

Data

Redatto

Verificato

Approvato

IL R.U.P.

INDICE

ART. 1 - DEFINIZIONI E GERARCHIA DELLE FONTI.....	3
ART. 2 - NORME APPLICABILI	3
ART. 3 – OGGETTO, IMPORTI E DURATA DEL CONTRATTO	4
ART. 4 - OBBLIGAZIONI GENERALI DELL’APPALTATORE	4
ART. 5 – COASSICURAZIONE E DELEGA	5
ART. 6 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO.....	6
ART. 7 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	6
ART. 8 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	7
ART. 9 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE	8
ART. 10 - DECORRENZA DELLA COPERTURA – PAGAMENTO DEI PREMI- PERIODO DI MORA	8
ART. 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	9
ART. 12 - GARANZIA DEFINITIVA.....	9
ART. 13 - RECESSO.....	10
ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	10
ART. 15 - RISARCIMENTO DEL DANNO.....	11
ART. 16 - PRIVACY E RISERVATEZZA	12
ART. 17 - OTTEMPERANZA AL D.LGS N. 231/2001 e L. n. 190/12	12
ART. 18 - MISCELLANEA.....	13
ART. 19 - FORO COMPETENTE.....	13
ART.20 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	13

ART. 1 - DEFINIZIONI E GERARCHIA DELLE FONTI

1.1. Tutte le espressioni riportate nel seguito con la lettera iniziale maiuscola hanno, salva diversa esplicita definizione, il significato qui di seguito indicato:

1. **Committente/Contraente:** G.O.R.I. S.p.A. – Gestione Ottimale Risorse Idriche.
2. **Appaltatore/Fornitore/Compagnia di Assicurazioni:** l'impresa singola o associata aggiudicataria del servizio affidato dalla Committente.
3. **Parte e/o Parti:** la Committente e/o l'Appaltatore, qualora indicate singolarmente; entrambe le parti contrattuali, qualora indicate congiuntamente.
4. **Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale "CSDP":** il presente documento contenente la disciplina generale del contratto avente ad oggetto la prestazione da parte dell'Appaltatore del servizio.
5. **Capitolati Tecnici "CT":** i documenti contenenti le prescrizioni tecniche, le condizioni e le modalità di espletamento del servizio.
6. **Contratti di Polizza:** il documento di sintesi con cui la Società sottoscrive la Polizza e l'impegno al pagamento del premio.

1.2. In caso di incompatibilità o contrasto tra i documenti contrattuali indicati e/o i relativi allegati dai medesimi richiamati, si osserva il seguente ordine di prevalenza:

1. Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
2. Capitolati Tecnici;
3. Contratti di Polizza.

Le eventuali deroghe contenute in un documento rispetto ad un altro che lo precede nell'elenco - fatta salva ovviamente la cogenza delle disposizioni normative - sono efficaci nella sola ipotesi in cui siano enunciate espressamente, con specifico riferimento alla prescrizione derogata.

1.3. In tutte le ipotesi non espressamente disciplinate dai documenti contrattuali troveranno applicazione le disposizioni citate al successivo articolo 2.

ART. 2 - NORME APPLICABILI

2.1 Il Contratto di Appalto è regolato dalle norme e leggi pro tempore vigenti, nonché dalla disciplina contenuta nei codici di autoregolazione adottati dalla Committente, fra cui si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito anche "Codice dei Contratti Pubblici"
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, di seguito anche "Regolamento" (limitatamente al periodo transitorio e per gli articoli non abrogati)
- Linee Guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
- R.D. 16 marzo 1942, n. 262, di seguito anche "Codice Civile"
- D.lgs 7 settembre 2005, n. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – e s.m.i.
- L. 23 luglio 2009, n. 99
- L. 13 agosto 2010, n. 136

- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
- D. Lgs. 4 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
- D. Lgs. 231/2001
- Codice Etico GORI S.p.A
- Norme CEI
- Norme UNI
- Norme ISPESL
- Norme e disposizioni emanate dalle Autorità di settore, quali Autorità Nazionale Anticorruzione, Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico.

2.2 In presenza di prescrizioni di conformità riferite a disposizioni nazionali e comunitarie e/o a norme tecniche di prodotto, tali riferimenti si intendono recepiti con riguardo all'edizione vigente all'atto del perfezionamento dei documenti contrattuali.

ART. 3 – OGGETTO, IMPORTI E DURATA DEI CONTRATTI

3.1 I Contratti di Appalto relativi ai 2 Lotti, hanno ad oggetto l'esecuzione, da parte dell'Appaltatore, del servizio disciplinato in dettaglio nei Capitolati Tecnici e nei Contratti di Polizza.

3.2 La durata e la decorrenza dei Contratti di Appalto sono indicate nei Capitolati Tecnici e/o nei Contratti di Polizza.

3.3 Gli importi dei premi posti a base d'asta per i 2 Lotti, al netto delle imposte pari al 22,50 %, sono i seguenti:

- a. Polizza RCT/O I° RICHIO – 1.150.000,00 Euro.**
- b. Polizza RCT/O II° RISCHIO – 50.000,00 Euro.**

3.4 Gli importi dei premi posti a base d'asta precedentemente stabiliti, sono quelli delle polizze attualmente vigenti e ritenuti ancora validi come riferimento in quanto oggetto di specifica negoziazione con la Compagnia di Assicurazione e ribassati, rispetto all'annualità precedente, di circa il 30%. Inoltre, dall'analisi del rapporto Sinistri/Premi relativo agli ultimi anni, si ritiene che tali valori siano in linea con i valori attuali di mercato.

ART. 4 - OBBLIGAZIONI GENERALI DELL'APPALTATORE

4.1. L'Appaltatore si obbliga ad espletare il servizio secondo le condizioni, modalità e termini e prescrizioni contenuti nei Contratti di Appalto e si impegna a garantire che tutte le attività saranno svolte secondo la migliore diligenza professionale, le migliori tecniche, a regola d'arte, in linea con gli standard del settore di riferimento.

4.2. L'Appaltatore si impegna, altresì, a mantenere le condizioni di cui all'offerta per l'intera durata dei Contratti di Appalto, senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, modalità, prezzi e condizioni.

4.3. Il servizio verrà svolto dall'Appaltatore a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo esclusivo carico l'individuazione, l'organizzazione, la predisposizione e l'adempimento di tutto quanto necessario ed opportuno (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, tutti i costi relativi al personale, al rispetto di ogni normativa applicabile etc.) in modo da garantire ed assicurare che il servizio soddisfi pienamente i requisiti richiesti, come individuati nei Capitolati Tecnici e/o nei Contratti di Polizza. Non sono ammesse modifiche peggiorative di alcun tipo e genere rispetto alle previsioni dei Capitolati Tecnici e/o nei Contratti di Polizza.

4.4. L'Appaltatore si obbliga inoltre a:

- (i) eseguire il servizio nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari;
- (ii) curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali ad eccezione di quanto previsto a carico della Committente nella documentazione contrattuale e di quelli che la Legge richiede esplicitamente ad esclusiva cura della Committente, per i quali comunque l'Appaltatore deve fornire la necessaria assistenza e/o documentazione;
- (iii) adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni, restando a suo carico ogni attività necessaria a rimborsare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi;
- (iv) comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett. b)D. Lgs. n.50 del 2016.
- (v) proseguire il servizio, pur in presenza di contestazioni e non sospendere/o ritardare la prestazione, salvo i casi di forza maggiore;
- (vi) manlevare e comunque tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con l'esecuzione del Contratto o derivanti dallo svolgimento del servizio.

4.5 L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell'Appaltatore ai fini dell'esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità dell'Appaltatore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

4.6 Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patendi.

ART. 5 – COASSICURAZIONE E DELEGA

5.1 Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società, resta inteso che in caso di sinistro la Società Delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

5.2 La Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo del risarcimento.

5.3 Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.

5.4 Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato in coassicurazione o a un

raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

ART. 6 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

6.1. L'Appaltatore riconosce l'importanza della tempestività e della diligenza nello svolgimento dei servizi e garantisce espressamente la Committente che le proprie capacità e disponibilità in termini di risorse industriali, umane e professionali saranno in linea con le obbligazioni assunte con il Contratto di Appalto.

6.2. In particolare l'Appaltatore dovrà nominare un referente unico per i rapporti con la Committente (il "Responsabile del servizio"), che dovrà essere reperibile per le eventuali necessità della Committente relative alla gestione del Contratto e del servizio assicurativo. La designazione del Responsabile del servizio, dovrà contenere i recapiti di quest'ultimo (telefono, fax ed indirizzo e-mail) ed essere comunicata alla Committente in concomitanza con la firma dell'Accordo Quadro. L'Appaltatore si impegna a non sostituire il Responsabile del servizio e/o assegnare questi ultimi ad altre attività concomitanti che assorbano oltre il 50% del proprio tempo senza il previo consenso della Committente.

6.3. La Committente avrà diritto, qualora ragionevolmente ritenga che una o più risorse non garantiscano la professionalità richiesta dalle rispettive categorie, di ottenere- previo preavviso di almeno 15 giorni comunicato all'Appaltatore - che tali risorse vengano sostituite, a totale carico di quest'ultimo, con altre che garantiscano quanto sopra. La mancata sostituzione entro 15 giorni dalla comunicazione, darà facoltà alla Committente di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

6.4. L'Appaltatore assicurerà e rimarrà esclusivamente responsabile della composizione numerica e delle categorie professionali rispetto alle esigenze della Committente, nonché dell'adeguatezza del personale impiegato e non avrà diritto ad alcun compenso, se per far fronte alle prestazioni contrattuali risulti necessario modificare, rispetto a quanto inizialmente previsto, la consistenza del personale da impiegare.

ART. 7 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

7.1. L'Appaltatore dichiara e garantisce che l'attività oggetto del Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che lo stesso è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature; in particolare, dichiara che ha svolto, svolge e continuerà a svolgere la predetta attività in via non esclusiva per la Committente senza commistione e/o sovrapposizione alcuna con le attività espletate dalla Committente medesima.

7.2. L'Appaltatore dichiara e garantisce altresì che il proprio personale preposto all'esecuzione del Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall'Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima all'Appaltatore per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il Contratto, mediante comunicazioni che saranno indirizzate esclusivamente al Responsabile del servizio.

7.3 In nessun modo la Committente potrà coordinare o impartire direttive e ordini al personale dell'Appaltatore; tutte le esigenze che dovessero sopraggiungere dovranno essere rappresentate al Responsabile del servizio, il quale ha titolo esclusivo a coordinare il personale impiegato per l'esecuzione del servizio.

7.4 L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema

di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi ivi compreso l'adempimento per l'ottenimento del DURC.

7.5 L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro via via applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento del servizio.

7.6 La violazione degli obblighi che precedono, costituisce grave inadempimento e legittima la Committente alla risoluzione del Contratto di Appalto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

ART. 8 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO

8.1. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

8.1.1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d'arte, al meglio della scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche e le modalità e le specifiche tecniche indicate nel CT e/o nel CQ e nel completo rispetto dei livelli di servizio ivi previsti.

8.1.2. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché di dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto, che dovranno essere inviate e comunicate esclusivamente secondo le modalità di cui all'art. 6 che precede.

8.1.3. La Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. L'Appaltatore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

8.1.4. Qualora la Committente rilevi che l'Appaltatore non stia svolgendo correttamente le prestazioni o non dia corso al servizio, la stessa potrà assegnare un termine perentorio - commisurato alla urgenza del servizio - entro il quale l'Appaltatore dovrà adempiere.

8.1.5. Qualora l'Appaltatore non adempia a quanto richiesto, la Committente ha il diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione in danno, anche avvalendosi di terzi e ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

8.1.6. Resta inteso che la mancata formulazione da parte della Committente di contestazioni in merito all'esecuzione del servizio, anche a seguito dell'attività di sorveglianza e verifica di cui ai precedenti commi, non può costituire limitazione alcuna della responsabilità dell'Appaltatore in caso di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti, in qualunque modo accertati, anche successivamente.

8.2. SOSPENSIONE E OBBLIGO DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO

8.2.1. L'Appaltatore non può, per nessun motivo sospendere o comunque rallentare di propria iniziativa l'esecuzione del Contratto, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere, salvo i casi di forza maggiore, ferme le disposizioni del Capitolato Tecnico e/o del Contratto Quadro.

8.2.2. In particolare, è fatto divieto all'Appaltatore di sospendere o ritardare l'esecuzione degli obblighi tutti assunti con il Contratto in presenza di contestazioni e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali.

8.2.3 Per il solo caso di mancato pagamento del premio da parte della Committente, decorsi inutilmente 60 giorni dal termine contrattuale di pagamento e previa messa in mora, la sola copertura riferita alla singola Società inadempiente firmataria del Certificato di Polizza, senza

vincolo di solidarietà tra le Società Assicurate, resta sospesa, dalle ore 24 del giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia Assicuratrice al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile e salvo termini diversi previsti nel Contratto (Polizza).

ART. 9 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE

9.1. L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o licenziatario e/o concessionario di ogni brevetto, licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro, adottato per l'espletamento del servizio, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto stesso e che tale adozione/utilizzo non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi.

9.2. L'Appaltatore garantisce in ogni tempo la Committente e si impegna a tenere quest'ultima manlevata ed indenne contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l'espletamento del servizio, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto stesso.

9.3. Qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, senza limiti di importo, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, compresi tutti gli importi che quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre Autorità.

9.4. Nell'ipotesi di cui sopra, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, fermo restando l'integrale risarcimento del danno subito.

9.5. L'Appaltatore prende e dà atto che gli eventuali elaborati e/o progetti, studi, ricerche, software e/o qualsiasi opera dell'ingegno sviluppata in esecuzione del Contratto di Appalto, non coperta da alcun titolo di privativa intellettuale si intende trasferita in proprietà esclusiva alla Committente, la quale potrà disporne per qualsiasi scopo, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo, e, in particolare rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artistica etc.

9.6. Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.

9.7. Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi al servizio, non potranno essere né riprodotti né utilizzati dall'Appaltatore in tutto e/o in parte per altre commesse, anche se con caratteristiche analoghe senza specifica autorizzazione scritta della Committente.

9.8. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

ART. 10 - DECORRENZA DELLA COPERTURA – PAGAMENTO DEI PREMI- PERIODO DI MORA

10.1 L'Assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del 30 giugno 2017 anche se il pagamento della prima rata di premio potrà essere effettuato dalla Contraente entro 90

(novanta) giorni dal ricevimento della polizza.

- 10.2 Il premio del contratto ha frazionamento semestrale.
- 10.3 La rata di premio successiva dovrà essere pagata entro 90 (novanta) giorni dalla relativa scadenza.
- 10.4 Se la Contraente non paga entro tali termini, l'Assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
- 10.5 Resta convenuto tra le Parti che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'ufficio preposto per i pagamenti del Contraente/Assicurato, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Compagnia.
- 10.6 I pagamenti saranno effettuati tramite il Broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs.209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Compagnia a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto

ART. 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

11.1. La Compagnia è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.;

11.2. Nel caso in cui la Compagnia, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Contraente.

11.3. La Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Compagnia e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Compagnia s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

11.4. Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dalla Compagnia sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Compagnia derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

ART. 12 - GARANZIA DEFINITIVA

12.1. A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali e quale condizione di efficacia del Contratto, ove espressamente richiesto dalla Committente, dovrà essere prodotta dall'Appaltatore una garanzia fideiussoria costituita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente ed essere munita di autentica di firma del fideiussore, effettuata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

12.2. L'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e/o proroghe, per tutta la durata del Contratto d'Appalto e, comunque, sino al perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte in virtù del Contratto medesimo.

12.3. L'Appaltatore si impegna, altresì, a reintegrare l'ammontare garantito, in caso di escussione totale o parziale da parte della Committente durante il periodo di validità della stessa, entro e non oltre 15 giorni dalla escussione.

12.4. Resta inteso tra le Parti, che qualora l'istituto di credito receda dal contratto di garanzia ovvero non sia più in grado di onorarlo, ponendo la Committente nell'impossibilità di esigerlo, l'Appaltatore si impegna sin d'ora a far rilasciare a favore della Committente, entro 15 gg. dalla ricezione della disdetta, o dalla richiesta della Committente medesima, una nuova fideiussione bancaria/assicurativa di pari importo e della medesima tipologia.

12.5. In caso di inadempimento ai suddetti obblighi la Committente avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

12.6. Lo svincolo della garanzia definitiva è automatico a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, senza che vi sia la necessità di un esplicito benestare da parte della Committente.

12.7 Nessun interesse è dovuto all'Appaltatore sulle somme costituenti le garanzie.

ART. 13 - RECESSO

13.1 ANTICIPATO PER SINISTRO

Viene stabilita la possibilità fra le parti contraenti di recedere dalla presente Polizza, anche a seguito di sinistro, ad ogni scadenza anniversaria intermedia con preavviso da inviare dall'una all'altra parte, tramite raccomandata A/R, almeno 60 gg prima della relativa scadenza annuale.

In tal caso le parti si obbligano a prorogare la Polizza per il tempo strettamente necessario all'espletamento della gara, ovvero fino a 6 mesi, alle medesime condizioni in corso, in pro-rata temporis.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

14.1. RISOLUZIONE PER FATTO DELL'APPALTATORE

14.1.1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, dal presente CG e nelle condizioni espressamente indicate nel CT e/o nel CQ, la Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, indirizzata al Referente del Contratto, ha il diritto di risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi:

- sospensione arbitraria, da parte dell'Appaltatore del servizio oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione del servizio, qualora sospeso;
- venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente;
- venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
- inadempimento alle disposizioni in materia antimafia;
- mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine di GORI S.p.A.;

- in ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel CSDP, Capitolati Tecnici e/o nel Contratto di Polizza o in altri documenti allegati.

14.1.2. In caso di risoluzione la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia di cui all'art. 12 "GARANZIA DEFINITIVA" che precede, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore, oltre, naturalmente al risarcimento di tutti i danni.

14.1.3. Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento, G O R I, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare all'Appaltatore stesso, a mezzo di raccomanda r/r, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che l'Appaltatore abbia adempiuto, avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.

14.1.4. In caso di risoluzione l'Appaltatore sarà tenuto a proseguire il servizio, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto di Appalto fino a quando sarà attivato il servizio sostitutivo presso un terzo, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, a predisporre un piano di trasferimento delle attività al soggetto che sarà indicato dalla Committente e a rendere disponibile tutto quanto necessario a detto trasferimento. Si applica quanto previsto dall'art. 108, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

14.1.5 L'Appaltatore, nei limiti e nei casi previsti dalla normativa vigente è tenuto a rimborsare la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dalle Società per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.

14.2. RISOLUZIONE PER FATTO DELLA COMMITTENTE

14.2.1. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento a carico della Committente, fermo restando quanto previsto nei Capitolati Tecnici in tema di sospensione delle garanzie, l'Appaltatore rinuncia a far valere rimedi risolutivi e si impegna ad agire esclusivamente al fine di ottenere l'adempimento delle prestazioni contrattuali da parte della Committente, con esclusione di qualsivoglia diritto al risarcimento del danno.

14.2.2. Fermo ed impregiudicato quanto previsto al punto che precede, l'Appaltatore potrà agire per ottenere l'adempimento delle prestazioni contrattuali solo qualora, al verificarsi dell'inadempimento protrattosi per oltre 30 giorni dalla scadenza del relativo termine così come stabilito dall'art. 10.2 e notificato formale atto di messa in mora al Referente del Contratto, non sia seguita una bonaria composizione della contestazione.

ART. 15 - RISARCIMENTO DEL DANNO

15.1. La Committente si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali; laddove il Contratto preveda le penali o il deposito cauzionale definitivo il riferimento è da intendersi al risarcimento del danno ulteriore.

15.2. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto da parte dell'Appaltatore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori e fornitori, l'ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% del valore del Contratto di Appalto e sarà limitato al solo danno emergente che derivi dalla prestazione come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno.

ART. 16 - PRIVACY E RISERVATEZZA

16.1. I dati forniti dall'Appaltatore, obbligatori per le finalità connesse alla procedura di gara e per la stipulazione e gestione del Contratto di Appalto, saranno oggetto di trattamento da parte della Committente, anche con l'ausilio di strumenti informatici, nel rispetto ed in conformità con le leggi vigenti e per le finalità connesse al procedimento.

16.2. L'Appaltatore ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs n. 196/03.

16.3. Qualora il servizio affidato comporti il trattamento da parte dell'Appaltatore di dati personali di cui la Committente sia titolare, quest'ultima procederà con separato atto alla nomina dell'Appaltatore quale Responsabile Privacy ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i..

16.4. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto di Appalto, salvi gli obblighi di comunicazione previsti da disposizioni normative.

16.5. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di riservatezza sopra individuati.

16.6. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto di Appalto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti.

16.7. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

ART. 17 - OTTEMPERANZA AL D.LGS N. 231/2001 e L. n. 190/12

L'Appaltatore dichiara e garantisce alla GORI che l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto/ordine/affidamento avverrà nella stretta osservanza di leggi e regolamenti applicabili, delle migliori prassi e dei più alti standard etici, garantendo, peraltro, il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e ss. mm. e ii. e dalla L. n. 190/12 e ss. mm. e ii.

A tal fine, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di conoscere il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, integrato per effetto delle previsioni di cui alla normativa anticorruzione e trasparenza, adottato dalla GORI ai sensi del suddetto D.Lgs. n. 231/2001, nonché il Codice Etico della Società, disponibile sul sito internet www.goriacqua.com e si impegna a conformarvisi.

S'impegna, altresì, a segnalare all'Organismo di Vigilanza ed al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società stessa eventuali comportamenti, atti od eventi che potrebbero determinare violazione od elusione del Modello medesimo, delle relative procedure e del Codice Etico che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del predetto D. Lgs. 231/2001.

Qualora l'Appaltatore sia un a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs n. 231/01, lo stesso, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara espressamente di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del richiamato D. Lgs. 231/2001, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, la GORI potrà risolvere di diritto il presente contratto/accordo/affidamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Codice Civile, mediante semplice comunicazione scritta, qualora l'Appaltatore non adempia correttamente anche ad una soltanto delle obbligazioni qui previste.

ART. 18 - MISCELLANEA

18.1 L'eventuale tolleranza da parte della Committente dell'inadempimento dell'Appaltatore ad una o più disposizioni del Contratto di Appalto non costituirà né potrà essere interpretata come rinuncia della Committente ai diritti alla medesima spettanti in conseguenza di detto inadempimento, che la Committente si riserva comunque di far valere.

18.2. La Committente e l'Appaltatore dichiarano che l'eventuale nullità, annullabilità o altra causa di invalidità di una o più clausole del Contratto di Appalto non comporterà l'invalidità dell'intero contratto a patto che la Committente e l'Appaltatore, con buona fede e diligenza, provvedano, tempestivamente - e comunque entro 30 giorni dall'accertamento delle cause di nullità, annullabilità o altra causa di invalidità - a sostituire le clausole che ne sono affette con altre che replichino, per quanto possibile, gli effetti economico-giuridici e siano pienamente valide e vincolanti.

18.3 Tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali sono a carico dell'Appaltatore ad eccezione di quelle che fanno carico alla Committente per legge.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

19.1 Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del d.lgs. 28/2010, nel rispetto del regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto organismo, a scelta del contraente o dell'assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli stessi risiedono.

19.2 In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

19.3 Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il foro competente esclusivo ove ha sede la contraente oppure, in alternativa, l'assicurato.

ART.20 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Di seguito vengono riportati i parametri economici e tecnici di valutazione delle offerte:

Lotto n. 1 – Polizza 1° Rischio

- A - Massimale Limite di risarcimento per tutte le tipologie salvo quelle diversamente esplicitate
- B - Massimale Limite di risarcimento per- Danni da incendio esplosione
- C - Massimale Limite di risarcimento per- Interruzione, sospensione di attività degli utenti post sinistro
- D - Massimale Limite di risarcimento per- Danni da interruzione o sospensione di attività di terzi post sinistro
- E - Massimale Limite di risarcimento per- Condutture ed impianti sotterranei
- F - Massimale Limite di risarcimento per- Scavo e Rinterro
- G - Massimale Limite di risarcimento per- Cedimento, franamento e vibrazione del terreno
- H - Massimale Limite di risarcimento per- Rigurgito fogna
- I - Eliminazione della Esclusione relativa al punto K: Danni diretti conseguenti ad attacchi cyber
- L - Ribasso offerto

Lotto n. 2 – Polizza II° Rischio:

A - Massimale Limite di risarcimento per RCT

B - Massimale Limite di risarcimento per RCO

C - Massimale Limite di risarcimento per- Responsabilità civile Inquinamento accidentale

D - Ribasso offerto